

# F.A.Q.

- 1. AI FINI DEL CORRETTO COMPUTO DI CUI ALL'ART 2 COMMA 2, LE ENTRATE GENERATE DA ATTIVITÀ POST ADOZIONE SONO DA CONSIDERARSI PERTINENTI E QUINDI RELATIVE ALLE ADOZIONI, OVVERO CLASSIFICABILI NELLA TIPOLOGIA DEI COSIDDETTI PROGETTI ITALIA FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO DEI MINORI NELLA FAMIGLIA, NELLA COMUNITÀ E NELLA SCUOLA?**

Ai fini del corretto computo di cui all'art. 2, comma 2, le entrate da post adozione vanno comprese ma a condizione che siano riferite esclusivamente al post adozione in quanto tale. Le attività estranee agli obblighi di post adozione non vanno considerate.

- 2. AI FINI DEL CORRETTO COMPUTO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LE ENTRATE GENERATE DA DONAZIONI STRAORDINARIE SONO DA CONSIDERARSI PERTINENTI E QUINDI "RELATIVE ALLE ADOZIONI" OVVERO CLASSIFICABILI NELLA TIPOLOGIA "RACCOLTA FONDI"?**

Le entrate generate da donazioni straordinarie non sono considerabili ai fini del computo di cui all'art. 2, comma 2, saranno invece da includere nel totale delle entrate di cui all'art. 4, comma 2.

- 3. AI FINI DEL CORRETTO COMPUTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LE ENTRATE GENERATE DA 5x1000 SONO DA CONSIDERARSI PERTINENTI E QUINDI "RELATIVE ALLE ADOZIONI" OVVERO CLASSIFICABILI NELLA TIPOLOGIA "RACCOLTA FONDI"?**

Ai fini dell'art. 4, comma 2 rilevano le entrate percepite a qualsiasi titolo dall'Ente dal 1° febbraio 2020 al momento della presentazione della domanda. Diversamente il comma 2 dell'art. 2 fa riferimento all'ammontare delle entrate relative alle adozioni del mese di aprile. Pertanto, le entrate provenienti dal 5x1000 - oggetto del quesito - possono rilevare ai sensi dell'art. 4, comma 2, ma non ai sensi dell'art. 2, comma 2.

- 4. AI FINI DEL CORRETTO COMPUTO DI CUI ALL'ART. 2, C. 2, LE ENTRATE GENERATE DA PAGAMENTI DELLE COPPIE PER STATI DI AVANZAMENTO DELLE PROCEDURE ESTERE SONO DA CONSIDERARSI PERTINENTI E QUINDI "RELATIVE ALLE ADOZIONI" OVVERO CLASSIFICABILI NELLA TIPOLOGIA "PARTITE DI GIRO"?**

Tutte le entrate derivanti da versamenti della coppia a copertura dei costi della procedura adottiva, siano essi "costi Italia" o "costi estero" sono da considerare entrate attinenti all'attività "adozioni internazionali".

- 5. AI FINI DEL CORRETTO COMPUTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2 SI PUÒ ESPLICITARE MEGLIO IL REQUISITO?**

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 il contributo agli EE.AA. viene concesso in misura non superiore alla differenza tra le spese e le entrate percepite, a qualsiasi titolo, dall'ente dal 1° febbraio 2020 al momento della presentazione della domanda, quindi senza che possa eccedere l'effettivo bilancio risultante dalla documentazione contabile prodotta.

**6. E' PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE/POLIZZA FIDEIUSSORIA?**

La domanda di concessione del contributo dovrà pervenire entro il 31 agosto 2020 e dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia del titolare delle somme richieste della durata di sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

**7. IL DOCUMENTO, OVVERO LA FIDEIUSSIONE, PUÒ ESSERE DIGITALE O È PREVISTO L'INVIO CARTACEO CON EVENTUALE AUTENTICA NOTARILE?**

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 gli Enti interessati dovranno presentare la domanda di ammissione corredata della fideiussione. La domanda dovrà essere inviata tramite il portale SVEVA.

**8. A CHI DEVE ESSERE INTESTATA LA FIDEIUSSIONE?**

L'intestazione della fideiussione deve essere: Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni internazionali – Presidenza del Consiglio dei ministri.